



Gli incentivi alle CER tra finalità ambientale e garanzia di una soglia minima di solidarietà

di **Enrico Guerrieri** – Università del Salento

Lo scorso 24 gennaio 2024 è entrato in vigore il [Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica \(MASE\) n. 414 del 7 dicembre 2023](#), relativo all'incentivazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e l'autoconsumo individuale a distanza.

Al fine di ultimare l'*iter* di recepimento delle Direttive europee dedicate al tema dell'autoconsumo diffuso, il Ministero ha provveduto a perimetrare i meccanismi di incentivazione delle Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (d'ora in avanti CACER).

Il decreto introduce due principali strumenti per promuovere le CER:

1. **Una tariffa incentivante sull'energia prodotta e autoconsumata**, variabile in base alla potenza dell'impianto, e con un tetto massimo fissato al 31 dicembre 2027 o al raggiungimento di un contingente di 5 GW.
2. **Un contributo a fondo perduto del PNRR** fino al 40% delle spese ammissibili per impianti nei Comuni sotto i 5000 abitanti. Questo intervento, con uno stanziamento di 2,2 miliardi di euro, punta a realizzare 2 GW di potenza entro il 30 giugno 2026.

A chiudere il quadro, infine, il Gestore Servizi Energetici (GSE), con comunicato del 22 aprile 2024, ha reso nota l'approvazione da parte del Ministero della nuova versione delle [Regole Operative](#) che disciplinano l'accesso alle tariffe incentivanti e ai contributi previsti dal PNRR e sostituiscono la prima versione approvata a febbraio.

A riprova della volontà di realizzare un sistema energetico in cui la sostenibilità ambientale non rappresenta l'unico elemento caratterizzante, uno degli aspetti di maggior rilievo della normativa in commento risiede nella previsione di specifiche disposizioni volte a funzionalizzare lo strumento della tariffa incentivante anche verso *finalità sociali*.

In particolare, il decreto prevede che, al ricorrere del superamento di predefiniti 'valori soglia', l'eventuale importo eccedentario della tariffa premio venga destinato ai soli clienti finali-consumatori (diversi dalle imprese) e/o utilizzato per «finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione», «mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto

notorio». Valore soglia che le nuove Regole operative fissano, nei casi di accesso alla sola tariffa premio, al 55% dell'energia elettrica condivisa, mentre, nei casi di cumulo di quest'ultima con il contributo in conto capitale PNRR, al 45%.

In estrema sintesi, dunque, la normativa brevemente illustrata stabilisce che se, su base annua, l'energia condivisa incentivabile della CACER supera il valore soglia del 55% della tariffa premio (o del 45% nel caso di cumulo con il contributo PNRR) rispetto al totale dell'energia immessa è possibile ricorrere a due meccanismi di allocazione dei proventi derivanti dall'energia immessa: quest'ultimi possono essere ripartiti «ai soli consumatori diversi dalle imprese», ovvero possono essere re-investiti dalla CACER per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Se, in primo luogo, la normativa è chiaramente rivolta a promuovere la destinazione dell'eccedenza ai soggetti privati (clienti consumatori), il tenore estensivo della disposizione in commento ammette altresì la possibilità di re-investire tale importo eccedentario per (eterogenee) finalità sociali. Ne consegue che una delle possibili ipotesi sottese alle logiche della normativa potrebbe essere quella di destinare – sulla scorta della valorizzazione del criterio di vicinanza e, segnatamente per le CER, del principio di partecipazione alle comunità – l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario ai consumatori energetici «appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili» ai sensi dell'[art. 31, comma 1, lett. d\), d.lgs. n. 199/2021](#). Peraltro, in previsione della potenziale coesistenza di consumatori appartenenti a diverse categorie, la partecipazione alle CACER potrà essere, di fatto, garantita anche a soggetti che versano in situazioni di vulnerabilità ai quali si aggiungono i clienti civili che si trovino in una delle situazioni elencate dall'[art. 11, comma 1, d.lgs. n. 210/2021](#).

In questo modo, i soggetti in condizioni di povertà energetica potrebbero trovare specifica tutela direttamente a livello statutario, dal momento che la disciplina regolatoria interna delle comunità deve essere concepita in modo promozionale rispetto a tale categoria.

Tale circostanza, pertanto, consente alle configurazioni di autoconsumo di perseguire una delle finalità fondanti la disciplina di settore: la finalità sociale, la quale, accanto alle finalità ambientali ed economiche, con ogni evidenza, riveste un ruolo cruciale all'interno della disciplina incentivante. Inoltre, la normativa brevemente illustrata svolge anche un ruolo fondamentale di garanzia del rispetto della prevalente vocazione no profit che deve necessariamente caratterizzare una CER. In altri termini, si vuole evitare che la partecipazione di una impresa ad una CER si traduca indirettamente in un meccanismo per ottenere dei profitti aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalla loro attività.

In definitiva, pare opportuno evidenziare che, in questi termini, la normativa in commento consente alle CACER di contribuire concretamente al perseguimento delle finalità sociali, sino a divenire potenzialmente un valido strumento concorrente alla realizzazione del principio di uguaglianza di cui all'[art. 3, comma 2, della Costituzione](#), garantendo al contempo che l'attività svolta al proprio interno non si traduca, essa stessa, in fonte di disuguaglianza.